



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Procedura aperta di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di "REALIZZAZIONE DI FRANGISOLE E COPERTURA METALLICA CON ANNESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL PLESSO II DEL DIPARTIMENTO DAFNE". CUP D73C23001340001 - CIG B49E9F563B

VERBALE n. 5

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 10.05, con riguardo alla procedura in oggetto, si svolge la seduta telematica, mediante l'impiego della Piattaforma *EmPULIA*, per la verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dall'operatore PRO.SE.CO. SRL, come da verbale n. 4, prot. 74978-IX/1 del 27.12.2024 e per la formulazione della proposta di aggiudicazione. Sono presenti tramite collegamento informatico al *link* <https://meet.google.com/dxj-cpwa-yyb?>

- Ing. Michele Turchiarelli, Presidente della Commissione giudicatrice
- Arch. Gabriele Berardi, Componente della Commissione giudicatrice;
- Arch. Francesco de Leo Componente della Commissione giudicatrice.

Assume la funzione di verbalizzante l'ing. Michele Turchiarelli. La Commissione giudicatrice dichiara aperta la seduta e:

PREMESSO CHE

- con delibera del Consiglio di amministrazione p. 55 del 24.07.2024, prot. n. 45512-II/7 del 3.09.2024, sono stati indicati gli interventi attuativi relativi al finanziamento del Fondo edilizia universitaria 2022-2023, di cui al D.M. 455/2023, successivamente rimodulati con D.R. n. 2287/2024 prot. 66569 DEL 26/11/2024;
- con provvedimento a contrarre prot. n. 68077-IX/1 del 2.12.2024, Rep. n. 616/2024, l'Università degli Studi di Foggia ha stabilito di affidare la progettazione esecutiva ed i lavori di "REALIZZAZIONE DI FRANGISOLE E COPERTURA METALLICA CON ANNESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL PLESSO II DEL DIPARTIMENTO DAFNE";
- l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il CIG attribuito alla presente procedura è B49E9F563B;
- il CUP attribuito all'intervento è D73C23001340001;
- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Michele Turchiarelli;

VISTI

- la documentazione di gara;

- il verbale di gara n. 1, prot. n. 73775-IX/1 del 19/12/2024;
- il verbale di gara n. 2, prot. n. 74895-IX/1 del 23/12/2024;
- la determina dirigenziale prot. n. 73780-IX/1 del 19.12.2024 di nomina della Commissione giudicatrice ex art. 51 del D.Lgs. n. 36 del 2023, che risulta così composta:
 - Ing. Michele Turchiarelli, Presidente della Commissione giudicatrice
 - Arch. Gabriele Berardi, Componente della Commissione giudicatrice;
 - Arch. Francesco De Leo, Componente della Commissione giudicatrice.
- Il verbale di gara n. 3, prot. n. 74962-IX/1 del 27.12.2024;
- Il verbale di gara n. 4, prot. n. 74978-IX/1 del 27.12.2024, e gli allegati n. 1 e 2;
- l'art. 21 del disciplinare di gara a mente di cui: *“Le sedute di gara saranno celebrate in via telematica, senza l’accesso alla seduta da parte di alcun partecipante. Si procederà mediante procedure telematiche che salvaguardano l’integrità delle offerte e la riservatezza delle comunicazioni”*;
- il disciplinare di gara all'art. 20 prevede che: *“Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell’anomalia delle offerte”*;

CONSIDERATO CHE

- in esito alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’offerta del primo graduato e proposto aggiudicatario (PRO.SE.CO.) è risultata in sospetta anomalia;
- la giurisprudenza ha ripetutamente affermato il principio per cui nelle gare di appalto spetta al RUP, quale dominus della gara, la competenza nel sub-procedimento di verifica di anomalia: *“è, in effetti, fisiologico che sia il RUP, in tale fase, ad intervenire con la propria funzione di verifica e supervisione sull’operato della commissione aggiudicatrice, in ordine alle offerte sospette di anomalia: del resto, ben diverse sono le valutazioni da compiersi nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia, rispetto a quelle compiute dalla commissione in sede di esame delle offerte. Invero, mentre la commissione deve soprattutto esprimere un giudizio sulla qualità dell’offerta, concentrando la propria attenzione sui suoi elementi tecnici; invece, il giudizio di anomalia si concentra sull’offerta economica e, segnatamente, su una o più voci di prezzo considerate non in linea con i valori di mercato o, comunque, con i prezzi ragionevolmente sostenibili. Inoltre, mentre la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti è compiuta dalla commissione aggiudicatrice su base comparativa, dovendo i punteggi essere attribuiti attraverso la ponderazione di ciascun elemento dell’offerta, al contrario il giudizio di congruità o non congruità di un’offerta economica è formulato in assoluto, avendo riguardo all’affidabilità dei prezzi praticati ex se considerati”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371). In tal senso vanno lette anche le Linee guida ANAC n. 3 (*“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*) che – ancorché relative al D.Lgs. n. 50 del 2016 - prescrivono che: a) nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupi direttamente della verifica di anomalia (potendo, peraltro, affidarsi, in caso di valutazioni particolarmente complesse, alla struttura di supporto o alla speciale commissione istituita ad hoc); b) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica di anomalia *“è svolta dal*

RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice”. Come è stato precisato in giurisprudenza, tale disposizione conferma la competenza in capo al RUP delle valutazioni di anomalia di offerta; contemporaneamente “il riferimento al “supporto” da parte della commissione esaminatrice nella valutazione di anomalia contenuto nelle linee Guida ANAC palesa, quindi, l’esigenza che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, chieda il parere, se pure, non vincolante, della commissione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371);

- i principi summenzionati trovano conferma nel disposto di cui all’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, applicabile alla procedura de qua, a mente di cui la commissione giudicatrice “su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia”;
- nella valutazione dei giustificativi presentanti a supporto della congruità dell’offerta si è tenuto conto in prima istanza dei criteri generali fissati dal Codice dei contratti pubblici in subiecta materia, così come tratteggiati da preminente giurisprudenza, di talché:
 - il giudizio di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, trattandosi pertanto di una globale e sintetica valutazione, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1361; Cons. di Stato A.P. n. 36/2012; Sez. V, 14 giugno 2013, n. 3314; id. 1° ottobre 2010, n. 7262; id. 11 marzo 2010 n. 1414; Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 710); del resto la ratio di tale valutazione è quello di evitare, da un lato, affidamenti ad offerte che nel loro complesso non appaiono suscettibili di buon esito riguardo agli interessi pubblici perseguiti e, dall’altro, comportamenti di dumping contrari al principio di libera concorrenza in un mercato regolato, senza in alcun modo pregiudicare il confronto concorrenziale fra le diverse possibili tecnologie e strategie imprenditoriali e senza, evidentemente, sovrapporsi alla necessità di un costante monitoraggio amministrativo e di un efficace presidio giurisdizionale della successiva fase attuativa, posto che la bontà dell’esecuzione del rapporto contrattuale - e quindi la realizzazione dell’interesse pubblico perseguito - non sono necessariamente rapportate al maggiore costo dell’offerta prescelta (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 09/08/2021, n.5795; Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2020, n. 6969);
 - la valutazione sulla congruità dell’offerta reso dalla stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (C.d.S., Ad. Pl., 29 novembre 2012, n. 36; V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148; 22 febbraio 2011, n. 1090; Consiglio di Stato, cit., 17 gennaio 2014, n. 162) il giudice amministrativo, infatti, non può operare autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta “sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio – non erroneo

né illogico – formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A.” (C.d.S., IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631; Consiglio di Stato, Sezione V, 17 gennaio 2014, n. 162);

- al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27/09/2017, n. 4527; Cons. St., sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556; Id., 13 febbraio 2017, n. 607; Id., 25 gennaio 2016, n. 242; Id., sez. III, 3 novembre 2016, n. 4671);
- non è necessaria una indicazione analitica delle singole voci di costo, ma è sufficiente una previsione generale dei costi complessivi, in quanto la stazione appaltante, nell’espletare la procedura di verifica di congruità, deve semplicemente valutare l’offerta nel suo complesso, al fine di saggiarne l’attendibilità e l’affidabilità, e non anche le sue singole componenti; d’altra parte, tale modus procedendi è perfettamente in linea con l’oggetto e la finalità del sub-procedimento in questione, da individuarsi nell’accertamento dell’attendibilità dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’affidamento, e non nella ricerca di eventuali inesattezze e/o di errori nelle singole voci che la compongono, che, difatti, ove ravvisati, sono del tutto irrilevanti, purché l’offerta sia valutata come attendibile (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14.05.2021 n. 3817; Consiglio di Stato A.P. sentenza n.36/2012; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 710 del 14/02/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3314 del 14/06/2013);
- la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l’amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l’aggiudicazione, quando invece l’amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l’insieme delle giustificazioni, non occorre un’articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dall’impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalla ditta concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo (cfr. Cons. St. sez. III, 10 aprile 2014, n. 1744);

DATO ATTO CHE:

- Il RUP ha provveduto, al fine di fugare il sospetto dell’anomalia dell’offerta, a richiedere all’o.e. PRO.SE.CO. SRL, primo graduato, le giustificazioni ex art. 110 del D. Lgs. n. 36 del

- 2023 (rif. Registro di sistema n. PE363176-24 del 27.12.2024) da produrre entro le ore 10.00 del 30.12.2024 tramite piattaforma telematica;
- nei termini all'uopo concessi il predetto o.e. ha provveduto all'invio della documentazione richiesta (rif. Registro di sistema n. PE363639-24 del 28.12.2024);

ATTESO CHE

- che in esito all'esame della documentazione prodotta, il RUP, su conforme parere della commissione, espresso nella presente seduta, ritiene che le giustificazioni prodotte dall'o.e. primo graduato, siano esaustive e pertanto atte a giustificare il ribasso offerto in sede di gara, in quanto:
 - le analisi delle voci di prezzo più significative appaiono nel loro complesso adeguate e congrue in riferimento a quanto stimato a mezzo della *lex specialis* di gara oltreché all'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara;
 - è stato verificato il rispetto degli obblighi di cui all'art. 110, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023;
 - pertanto, l'offerta in esame è da ritenersi congrua, seria, sostenibile, realizzabile, attendibile oltre che, nel suo complesso, affidabile in ordine alla corretta esecuzione del contratto
- ai sensi dell'art. 24 del disciplinare di gara: *“Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento”*;

RILEVATA

- la competenza del RUP a svolgere le attività per cui è stata convocata la presente seduta telematica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, DATO, ATTESO E RILEVATO IL RUP

- ai sensi dell'art. 24 del disciplinare di gara, propone l'aggiudicazione in favore dell'o.e. primo graduato **PRO.SE.CO. SRL**;
- comunica che verranno avviate le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e speciali il cui possesso è stato dichiarato dall'o.e. in sede di partecipazione alla procedura di gara *de qua*, tramite l'esame del FVOE della piattaforma ANAC;
- dispone la pubblicazione del presente verbale (unitamente al processo verbale della seduta riservata ed al parere non vincolante della Commissione giudicatrice) nonché le comunicazioni previste dal D. Lgs. n. 36/2023, fermi i differimenti prescritti dalla normativa di settore.

Le operazioni sopra verbalizzate terminano alle ore 10.15.

Verbale letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Ing. Michele Turchiarelli, Presidente della Commissione giudicatrice

Arch. Gabriele Berardi, Componente della Commissione giudicatrice

Arch. Francesco de Leo Componente della Commissione giudicatrice

Francesco de Leo
30.12.2024
09:25:12
UTC



GABRIELE BERARDI
30.12.2024
09:27:46
UTC



Firmato digitalmente da: TURCHIARELLI MICHELE
Data: 30/12/2024 10:30:49